



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" Guglielmo MARCONI" - B A R I

70126 BARI
Piazza Poerio N.2

Presidenza ☎ e Fax 0805534508 / Uffici
0805534450
e-mail: marconba@iol.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2011/12

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore : ING. Michele ROBERTI.....

PARTE SINDACALE

Prof. Matteo d'INGEO.....

RSU

Prof. Pierangelo INDOLFI.....

Prof.ssa Antonia VERNONE.....

Sig.ra Anna DI GIOIA.....

SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA Prof. Melchiorre BELLE ZZA.....

BARI.....

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dal CCNL 2006/2009 e della normativa vigente. Non potrà contenere nessuna deroga “in peius” rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. Esso si applica al personale docente ed ATA assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questo Istituto scolastico.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2011/2012.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di richiesta del D.S. o della maggioranza dei componenti le RSU.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
4. A richiesta del D.S. o della maggioranza delle RSU, si può dare luogo alla modifica totale o parziale del presente contratto. In tal caso si procederà in base alle norme di cui all’art.3 del presente accordo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. Gli incontri finalizzati alla realizzazione delle relazioni sindacali vengono scadenziati come segue:

- Mese di settembre

Informazione successiva

(se non fornita a conclusione del precedente a.s. In ogni caso l’informazione precede la contrattazione relativa al nuovo a.s.):

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto;

- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse.

Informazione preventiva

- a. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
- e. specifiche disposizioni legislative, nonché da intese o accordi di programma stipulati dalla scuola o dall'Amministrazione scolastica con altri enti e istituzioni;
- f. utilizzazione dei servizi sociali;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

- Entro il mese di novembre

Contrattazione integrativa

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani.
- c. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000 e s.m.i.;
- d. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.N.165/2001, al personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi relativi a progetti regionali, nazionali e comunitari;
- f. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

Mese di marzo

Informazione preventiva

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola.

3. Composizione delle delegazioni trattanti: La delegazione è costituita per la parte pubblica dal D.S., per le OO.SS. dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2006/09. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. I consulenti di parte non hanno, in sede di trattative, né diritto di parola né di voto.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, anche su richiesta della maggioranza dei componenti le RSU, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo;
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso;
5. In presenza di situazioni di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più brevi sempre in base ad accordi tra il D.S. e le RSU.

Art. 5 – Validità delle decisioni

1. Gli incontri hanno validità in presenza del D.S. e della maggioranza delle RSU in carica;
2. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte congiuntamente dal D.S. e la maggioranza dei componenti le RSU.
3. I rappresentanti delle OO.SS. territoriali non hanno diritto di voto;
4. Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale nel quale devono essere riportate le diverse posizioni assunte dalle parti trattanti;
5. Il D.S. provvede all'affissione di copia integrale del Contratto e delle Intese sottoscritte all'albo sindacale della Istituzione Scolastica;
6. Prima della sottoscrizione definitiva del contratto e delle Intese i componenti la RSU, se lo ritengono opportuno, possono convocare l'assemblea del personale per sottoporre l'ipotesi di accordo alla valutazione del personale interessato.
- 7.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);

- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2);
- i. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- j. criteri riguardanti le assegnazioni del personale ATA alle sezioni dei corsi serali, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- k. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Art. 7 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - g. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - h. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - i. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - j. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - k. utilizzazione dei servizi sociali;
 - l. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - m. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano rialzato dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano secondo, aula con idonee misure organizzative anche per quanto concerne l'uso di strumenti informatici, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno;
5. Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 9 lettera B del CCNL Scuola vigente, per le assemblee in cui è coinvolto il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente Scolastico stabilisce la permanenza in servizio di n° 3 Collaboratori Scolastici per la vigilanza agli ingressi della scuola e per il servizio di centralino.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa con firma per adesione presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Si precisa che devono essere contabilizzate solamente le ore di servizio non prestate. Nel caso in cui il lavoratore non riprenda servizio al termine dell'assemblea gli è consentito di richiedere che il servizio non prestato gli sia conteggiato nel monte ore annuale di assemblea, ovvero di optare per il recupero di tale tempo sotto forma di supplenza (straordinario da effettuare entro 15 giorni dalla data dell'assemblea).
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'ufficio del personale, per cui n.2 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico;
7. In presenza di situazioni di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più brevi sempre in base ad accordi tra il D.S. e le RSU;
8. L'informazione alle famiglie sarà fatta entro due giorni precedenti la data dell'assemblea

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Contingenti minimi di personale ATA in caso di scioperi.

1. Ai sensi dell'art. 6 lettera f del CCNL Scuola vigente i contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto stabilito dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 15/03/2001 si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:
 - a) Svolgimento di esami finali e/o scrutini finali: n°1 Assistente Amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame di scrutinio), n° 1 Assistente Tecnico (solo se indispensabile allo svolgimento dell'eventuale prova d'esame) e n° 2 Collaboratori Scolastici (per la vigilanza all'ingresso di via Rosselli e per il centralino).
 - b) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritario potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola vigente.
4. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di adesione, il personale prende visione della stessa, ma non è obbligato a dichiarare l'adesione. Il lavoratore che dichiara l'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero.
5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2 vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
6. Entro le 48 ore successive allo sciopero il Dirigente Scolastico consegna alle R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei partecipanti allo sciopero.

Art. 14 – Diritto di informazione e di accesso agli atti da parte della RSU

1. Il D.S. e la RSU hanno libera facoltà di rendere pubblica la documentazione prodotta e/o ricevuta a supporto delle trattative sindacali di Istituto.
2. Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi all'albo ed inerenti materie contrattuali (in particolare organici, graduatorie).
3. Il DS istituisce una apposita cartella, a disposizione delle RSU, nella quale inserire tutti gli atti relativi alla attività di contrattazione integrativa di istituto.

4. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
5. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico.
6. Il rilascio di tali atti avviene, possibilmente, al momento della richiesta o comunque entro 5 giorni.
7. L'affissione all'Albo docenti e all'Albo ATA dei prospetti analitici relativi al Fondo di istituto, indicanti i nominativi, le attività e gli impegni orari, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione alla privacy.
8. Copia dei suddetti prospetti viene consegnata alle RSU nell'ambito del diritto alla informazione.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 16 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 17 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le figure sensibili previste dalle vigenti normative vigenti in materia di sicurezza.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso

TITOLO QUARTO – ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

PERSONALE DOCENTE

Art.1 Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi corsi, classi e sedi

1. Visti i criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e le proposte del Collegio dei Docenti, fermo restando la competenza del Dirigente Scolastico in materia, il personale docente viene assegnato ai diversi corsi, classi e alla sede in base alla continuità didattica, con priorità per la richiesta di conferma nel corso assegnato e nella sede di servizio del precedente anno scolastico. In assenza di richiesta specifica da parte del docente, il silenzio deve essere inteso come richiesta di conferma.
2. Qualora non sia oggettivamente possibile rispettare le richieste dei docenti, per concorrenza di più richieste, l'assegnazione avverrà in base ad una graduatoria da redigere secondo i

criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegata al CCND sulla mobilità in vigore, senza la valutazione del punteggio relativo alle esigenze di famiglia.

3. Il docente che intende cambiare classi fa domanda entro il 30 giugno, indicando le proprie preferenze.
4. Se il Dirigente Scolastico assegna un docente a classi diverse da quelle attese per continuità o da quelle richieste e se il docente, per iscritto, ne chiede spiegazioni, il D.S. è tenuto a dare adeguate motivazioni scritte all'interessato. Non soddisfatto delle spiegazioni, il docente può presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni da quando ha ricevuto la comunicazione.

Art.2 Orario di lavoro

1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata di norma in 5 ore di effettiva docenza, non continuative, salvo che per esigenze di funzionamento dei laboratori e palestre.
2. La durata massima dell'impegno in servizio al mattino, costituito dall'orario di docenza più intervalli di pausa dalle attività di insegnamento (i cosiddetti buchi) è fissata in 6 ore giornaliere.
3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali che ecceda i limiti di orario, previsti dal CCNL in vigore, costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione per tali attività. L'interessato dovrà dimostrare di aver superato i limiti di orario e formulare una richiesta scritta.

Art.3 Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni deve essere formulato, in primo luogo, in osservanza degli aspetti didattico pedagogici. Tenuto presenti tali aspetti per quanto riguarda le altre condizioni si concorda quanto segue:

1. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni del Dirigente Scolastico, sarà tenuto conto con precedenza delle richieste formulate per iscritto e protocollate presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 1204/1971 e successive modifiche ed integrazioni e per particolari esigenze da valutare caso per caso dal Dirigente scolastico.
2. L'orario delle lezioni, compatibilmente con l'attività didattica, dovrà prevedere che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione, compatibilmente con un'equa distribuzione nei giorni della settimana e comunque non superiore ad 1/5 delle giornate libere.
3. Nel caso in cui vengano presentate richieste scritte e protocollate del giorno libero alle quali non è possibile dar seguito per eccesso di domande rispetto alla disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste.
4. Non potrà essere inserita nell'orario delle lezioni più di una disposizione giornaliera sia a completamento dell'orario d'obbligo che per messa a disposizione a pagamento per sostituzione di colleghi assenti.
5. Le lezioni avranno inizio non prima delle ore 8,00.

Art.4 Orario delle riunioni

Fermo restando che l'affissione all'albo costituisce già atto di notifica, le convocazioni non programmate e/o straordinarie degli Organi Collegiali saranno notificate al singolo dipendente con firma di presa visione.

Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami.

1. Le riunioni potranno avere inizio non prima delle ore 8,15 e termine non oltre le 20,00, con interruzione dalle ore 13,30 alle 15,00, salvo che per scrutini ed esami; la durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 3.
2. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
3. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione. Farà fede la data di affissione all'Albo docenti dell'istituto.
4. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali. Farà fede la data di affissione all'Albo docenti dell'istituto.

Art.5 Attività con le famiglie

Fermo restando le competenze degli organi collegiali in materia, la disponibilità al ricevimento individuale delle famiglie è stabilita con cadenza settimanale con l'inserimento di 1 ora posta nell'orario settimanale delle lezioni, su indicazione del docente, da effettuarsi a partire dal mese di novembre e sino al mese di aprile, con esclusione dei mesi di dicembre e gennaio.

Art.6 Casi particolari di utilizzazione

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti sono utilizzati in supplenze per sostituire i docenti assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale e anche per attività diverse dall'insegnamento precedentemente programmate, da svolgersi nell'Istituto.
2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività che siano state precedentemente programmate.
3. Nel periodo tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno ed il primo settembre e l'inizio delle lezioni, i docenti, pur restando in servizio ed a disposizione dell'istituto per eventuali attività non di insegnamento e/o riunioni programmate o non programmate, firmeranno il registro di presenza giornaliera solo quando ciò viene esplicitamente richiesto dalla Presidenza con comunicato affisso all'Albo.

Art.7 Sostituzione dei docenti assenti

1.La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

(Senza oneri per l'Amministrazione)

- a) docenti con ore a disposizione indicate in orario, con assegnazione equa e a turno delle ore di supplenza;
- b) docenti che devono recuperare;

(A pagamento)

- c) docenti supplenti con orario d'insegnamento inferiore alle 18 ore;

- d) docenti con disponibilità oraria per supplenze a pagamento indicate in orario;
- e) richiesta individuale formulate ai docenti in caso di mancata disponibilità;

2.La sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) docenti della classe
- b) docenti della stessa disciplina del collega assente
- c) altri docenti

3.La sostituzione dei docenti assenti per periodi superiori ai 15 giorni sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) Il Dirigente Scolastico provvederà ad attivare la procedura per l'assegnazione delle ore a docenti esterni inseriti nelle graduatorie d'Istituto secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4.Il Dirigente Scolastico fornirà informazione successiva sulle assenze dei docenti e sulle supplenze assegnate

Art.8 Riduzione ora di lezione e flessibilità

1. Per la riduzione di orario determinata da una decisione del Consiglio d'Istituto che accoglie le richieste formulate da un congruo numero di genitori non sarà richiesto il recupero delle frazioni orarie ai docenti interessati dalla riduzione.
2. Fra le attività e le forme di flessibilità adottate dall'Istituto nell'esercizio della propria autonomia didattica. Gli OO.CC., per quanto di competenza, individuano quelle che comportano intensificazione della prestazione e costituiscono titolo per retribuzione aggiuntiva.

Art.9 I.D.E.I. e Assistenza allo studio

Mentre viene concordato che per tali attività la decisione sulle modalità organizzative e didattiche degli IDEI spetta al Collegio dei Docenti, si stabilisce che saranno svolte in orario pomeridiano, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, nel corso dell'anno scolastico, nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni e in quello successivo al termine delle lezioni, ove possibile, anche dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Deroga quando perviene la richiesta motivata di anticipo da parte di tutti i partecipanti assicurando in ogni caso la presenza di personale di vigilanza.

Art.10 Disponibilità ad effettuare ore di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e sino ad un massimo di 24 ore.

I docenti che vorranno effettuare ore di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo (18 ore) e sino ad un massimo di 24 ore complessive, in caso di ore residuali sull'organico di fatto, dovranno tassativamente presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico entro la data stabilita dall'U.S.P. per ogni anno scolastico, al fine di consentire al Dirigente scolastico la comunicazione all'U.S.P. di Bari delle ore residuali.

In caso di più richieste Il Dirigente Scolastico, vista la graduatoria d'istituto vigente, depurata del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, provvederà ad assegnare le ore in modo da suddividerle possibilmente in modo equo, consentendo a tutti i docenti di poter usufruire di tale diritto, eventualmente anche con rotazione delle assegnazioni.

PERSONALE ATA

Art.11 Identificazione del personale

A tutto il personale ATA in servizio nella scuola è fatto obbligo di avere ben in vista il cartellino di identificazione.

Il DSGA provvederà all'applicazione di quanto stabilito

Art.12 Criteri e modalità di articolazione dell'orario di lavoro del personale ATA

1.Orario di lavoro

Per gli Assistenti tecnici e per i collaboratori scolastici l'orario d'inizio delle attività lavorative è stabilito alle ore 7,45, mentre per gli assistenti amministrativi alle ore 8,00 per proseguire secondo le seguenti modalità:

2. Turnazione

L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d'istituto.

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno.

L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

“Fermo restando che in ambito scolastico è prioritaria l'attività di vigilanza effettuata dai collaboratori scolastici durante l'attività didattica sia diurna che serale, considerato che l'organico del predetto personale, anche a causa delle riduzioni effettuate negli anni decorsi per esigenze di bilancio statale, è sottostimato anche per le notevoli dimensioni dell'istituto di cui la normativa non tiene conto nel predisporre l'organico, si stabilisce che anche in occasione delle riunioni degli organi collegiali, collegio dei docenti, consigli di classe, che si tengono non in orario di normale servizio, e purché tali attività non rientrino nelle normali attività di servizio del profilo professionale del personale ATA, si possa ricorrere a prestazioni del lavoro straordinario secondo le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale”.

3. Flessibilità

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita.

Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola.

4. Orario plurisettimanale

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 52, comma 3 del

CCNI citato nelle premesse. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

5. Orario individuale su cinque giorni del personale amministrativo

Tenuto conto dello svolgimento dell'attività della scuola l'orario settimanale di lavoro del personale amministrativo può essere distribuito su cinque giorni. Tale articolazione deve essere adottata a seguito di richiesta e/o di esplicita disponibilità del personale interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.

I recuperi pomeridiani sono di norma programmati per almeno tre ore consecutive ma, qualora esistano particolari esigenze di servizio, sarà possibile articolare l'orario con periodi programmati non inferiori alle due ore con tre rientri pomeridiani, previo accordo con il personale interessato e senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidente malattia o chiusura della scuola.

6. Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente. Il dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti la modifica dell'orario assegnato al rimanente personale.

7. Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio, su delibera del Consiglio d'Istituto.

Il personale, può chiedere di conteggiare, a compensazione:

- a) rientri pomeridiani
- b) giornate di festività soppresse;
- c) ore di lavoro straordinario non retribuite;
- d) ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art.13 Permessi, ritardi, ferie

1. Permessi

I permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati dal dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi. La mancata concessione può avvenire solo per motivate esigenze di servizio.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno scolastico.

L'interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno due giorni.

2. Ritardi

Il ritardo rispetto all'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo.

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, così come previsto dall'art. 52, comma 5.2 del CCNI.

3. Ferie

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.

A tal fine, entro il 15 maggio di ciascun anno il direttore dei servizi generali e amministrativi comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; entro la settimana successiva il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie si terrà conto dell'esigenza di assicurare il servizio.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà quindi il piano ferie, non oltre il termine delle attività didattiche, curandone l'affissione all'albo della scuola.

Art.14 Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

Con riferimento all'art.55 del CCNL 2006/09 il D.S. ed il DSGA individueranno il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali tra quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità.

Art.15 Aggiornamento professionale

Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l'aggiornamento professionale del personale ATA. A tal fine il Dirigente scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.

Per tutto il personale ATA sono da considerarsi prioritarie, in base al POF, una buona conoscenza delle nuove tecnologie (ad es. uso dei programmi di videoscrittura, foglio di calcolo, posta elettronica, SIMPI, CAD) ed una buona conoscenza dei compiti e responsabilità del proprio profilo professionale.

In particolare per i collaboratori scolastici i corsi devono essere attinenti anche ai seguenti argomenti:

- relazioni con il pubblico;
- primo soccorso;
- assistenza ai disabili;
- corsi attinenti la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art.16 Uso di Attrezzature munite di videoterminali

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere e per più di 20 ore settimanali, tenuto conto dei rischi per la vista e per gli occhi, dei problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

E' esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Il lavoratore, prima di essere addetto alle attività di cui al presente articolo, deve essere sottoposto a verifica medica per accertamenti circa la sua idoneità e se abbiano compiuto i 45 anni sottoposti a visita di controllo ogni due anni.

Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico competente.

La spesa in relazione alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.

Art.17 Informazione preventiva

L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'Istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita completa del prospetto delle economie, anche utilizzando prospetti in allegato all'accordo.

Art.18 Variazione delle situazioni

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

Art.19 Informazione successiva e verifica

L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita secondo le modalità previste dal CCNL.

Art.20 Modalità assegnazione incarichi

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive e incarichi specifici di cui al presente accordo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante al dipendente.

Art.21 Controversie interpretative

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata.

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui le attività dei docenti e degli ATA non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del Fondo d'Istituto, quelle residuali confluiranno nella parte generale

ed indifferenziata del fondo e verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU.

Art. 23 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.
4. Delle relazioni inerenti le attività sarà data copia alla RSU per l'informazione successiva convocando la parte sindacale.

TITOLO SESTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

L'Assemblea degli ATA definirà, all'inizio dell'anno scolastico, le attività aggiuntive da retribuire con il Fondo d'istituto. Le attività aggiuntive dei docenti da retribuire con il fondo d'Istituto ed individuate dal Collegio dei docenti, dal POF e dal Dirigente scolastico, con particolare riferimento alle attività delle Funzioni strumentali e dei collaboratori dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere svolte durante l'orario d'insegnamento obbligatorio.

Art. 24 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico, secondo quanto previsto dal CCNL 2006/2009.

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 173.969,28 (LORDO DIPENDENTE)

Art. 27 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Progetti (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)	€204.967,18(FESR 100.000,00 – FSE 104.967,18)
b. Funzioni strumentali al POF (compreso economie a. p.)	€ 19.518,49
c. Incarichi specifici del personale ATA (compreso ec. a. p.)	€ 9.741,96
d. Ind. Amm. DSGA	4.110,00

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 28 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Tenuto conto:

1. del Piano dell'Offerta Formativa
2. delle esigenze funzionali alla logistica
3. dell'organizzazione del servizio e anche dei servizi offerti al territorio

Si propone quanto segue:

Il fondo d'istituto stanziato sarà utilizzato per il 60% per le attività svolte dai docenti e per il 40% per le attività svolte dal personale ATA, salvo quanto previsto ad uso esclusivo dei docenti e del personale ATA.

Il fondo destinato alle attività del personale ATA sarà utilizzato per la maggior parte a compensare ore di lavoro straordinario e la restante per attività connesse al funzionamento di alcune commissioni ed al maggior carico di lavoro del personale.

Da quanto comunicato dal D.S.G.A. e dal Dirigente Scolastico risulta:

- **Fondo d'Istituto a.s.2011/12..... euro 133.010,55**
- **Risorse ulteriori per corsi di recupero euro 8.887,78**
- **Risorse finanziarie per Funzioni Stum. euro 19.518,49**
- **Risorse finanziarie per Incarichi Spec. euro 9.741,96**
- **Risorse finanziarie sost. Doc. assenti euro 4.809,28**

Fondo d'Istituto

- (A) Di competenza docenti ed ATA.....euro 73.802,56
- (B) Di competenza solo docenti.....euro 59.207,99
- TOTALE..... euro133.010,55
- Disponibilità non utilizzata a.s. 2010/11 – docenti..... euro 28.088,73
- Disponibilità non utilizzata a.s. 2010/11 – ATA euro 12.870,00
- TOTALE..... euro173.969,28

PERTANTO RISULTANO ASSEGNATE AL PERSONALE DOCENTE ED ATA LE SEGUENTI RISORSE:

Personale Docente:

60% di euro 73.802,56 pari ad euro 44.281,56 più euro 59.207,99 più euro 28.088,73 meno 60% 4.110,00 pari ad euro 2.466,00 per un totale di **euro 129.112,25**

Personale ATA:

40% di euro 73.802,56 pari ad euro 29.521,02 più euro 12.870,00 meno 40% 4.110,00 pari ad euro 1.644,00 per un totale di **euro 40.747,02**

Art. 29 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 129.112,25 e per le attività del personale ATA € 40.747,02
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 30 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

PERSONALE DOCENTE

Le attività ed i progetti saranno suddivisi nelle seguenti aree:

a) Area della Flessibilità didattica ed Organizzativa

Progetti

- Ora alternativa all'ora di religione (docenti disponibili e bibliotecaria; compenso come ore aggiuntive di insegnamento e non, secondo quanto stabilito in Collegio dei docenti, se effettuate o Banca ore)(d'insegnamento computate a 35,00 euro all'ora, non d'insegnamento a 17,50 all'ora, **per complessivi (2.000,00 euro)**. La bibliotecaria sarà retribuita con compenso forfetario pari a 20 ore di attività aggiuntive non d'insegnamento, computate 17,50 euro all'ora, compreso nella predetta cifra prevista per l'attività;
- Viaggi d'istruzione per uno o più giorni di durata superiore alle otto ore giornaliere; (docenti accompagnatori: compenso forfetario fino ad un massimo di 50 euro/cad. al giorno e per docente, con riferimento alla somma totale a disposizione per l'attività). Somma massima a disposizione **3.000,00 euro**.

b) Area delle attività funzionali all'organizzazione

Progetti

- Collaboratore della Presidenza con compiti di vicario del Dirigente Scolastico; N.1 unità (sez. diurna)supporto organizzativo all'ufficio di Presidenza; compenso forfetario corrispondente a 220 ore **da computare 17,50 (3.850,00 euro)**.
- Collaboratore della Presidenza con compiti di supporto organizzativo all'Ufficio di Presidenza; N.1 unità (sez. diurna). In particolare dovrà collaborare con il dirigente Scolastico nei rapporti con gli Enti Scolastici Locali, con le rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Istituto verbalizzando quanto risulta dalle riunioni, nella redazione degli organici di diritto e di fatto, nella redazione delle graduatorie d'Istituto; curerà i rapporti con la segreteria didattica e del personale. Compenso forfetario corrispondente a 180 ore **da computare a 17,50 (3.150,00 euro)**.
- Incarico specifico di supporto all'ufficio di presidenza; N.1 unità (sez. diurna)per redazione verbali del collegio docenti, supporto al collaboratore vicario per la sostituzione dei docenti assenti, redazione comunicati della Presidenza, sostituzione del Dirigente Scolastico e del vicario nei periodi estivi, ecc.; compenso forfetario corrispondente a 110 ore **da computare a 17,50 (1.925,00 euro)**.
- Incarico specifico di supporto e fiduciario del Dirigente Scolastico per il corso serale con compiti di "Addetto alla vigilanza delle attività del corso serale".
Nell'ambito di tale attività l'incaricato dovrà:
Curare le assenze del Personale docente impegnato nel corso serale;
Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti, designando le supplenze;
Collaborare con il D.S. nella formulazione dell'orario di servizio dei docenti del Corso Serale;
Collaborare con il D.S. nella stesura del Calendario delle riunioni del Corso Serale;
Sostituire il D.S. nelle riunioni collegiali programmate dei docenti del Corso Serale quando il Dirigente è impossibilitato;

Collaborare con l'ufficio di segreteria didattica per compiti connessi agli alunni ed ai docenti anche quando non è presente il personale di servizio;

Organizzare i colloqui e gli esami previsti dall'ordinamento dei corsi serali; ecc.; compenso forfetario corrispondente a 180 ore **da computare per a 17,50 (3.150,00 euro).**

- Redazione orario delle lezioni e dei corsi IDEI; N.2 docenti; compenso forfetario corrispondente a 50 ore/cad **da computare a 17,50 (1.750,00 euro)**
- Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa; N.5 unità; compenso forfetario pari a 2.000,00 euro/cad.(10.000,00 euro) (Prelievo dai fondi rilasciati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari) E' compresa N.1 funzione per addetto alla gestione automatizzata delle attività dell'Istituto, degli scrutini di primo trimestre e di quelli finali. Residuo di euro 9.518,49 da utilizzare per progetti del POF non finanziati previa delibera del Consiglio d'Istituto.
- Incarico specifico di supporto all'ufficio di Presidenza; pianificazione attività di istituto, rapporti tra le funzioni strumentali al POF e la Presidenza, sostituzione docenti assenti, coordinamento attività indirizzo di informatica, vigilanza nei corsi pomeridiani, ecc.; N.1 unità (sezione diurna); compenso forfetario corrispondente a 80 ore **da computare a 17,50 (1.400,00 euro);**
- Incarico specifico di supporto all'ufficio di Presidenza; pianificazione attività di istituto, rapporti tra le funzioni strumentali al POF e la Presidenza, sostituzione docenti assenti, coordinamento attività indirizzo della meccanica, vigilanza nei corsi pomeridiani, ecc.; N.1 unità (sezione diurna); compenso forfetario corrispondente a 80 ore **da computare a 17,50 (1.400,00 euro);**
- Coordinatore/Tutor dei Consigli di Classe; N.1 per classe, supporto alla presidenza per coordinamento attività dei Consigli di Classe; Rapporto con le famiglie per la gestione delle assenze degli allievi; supporto alla famiglia; gestione attività integrative. Compenso forfetario corrispondente a 25 ore/cd per classe **da computare a 17,50; n.41 docenti; (complessivamente 17.937,50 euro) .**
- Collaborazione nell'espletamento delle funzioni di supporto al coordinatore dei Consigli di Classe per le riunioni dei consigli di classe, per i rapporti con le famiglie; n.41 docenti; compenso forfetario di 15 ore/cad **da computare a 17,50 per classe; (complessivamente 10.762,50 euro)**
- Commissione elettorale; N.2 docenti e N.1 ATA; compenso forfetario corrispondente a 30 ore per il docente responsabile e 10 ore per l'altro docente **da computare a 17,50. (complessivamente 700,00 euro).**Il personale ATA sarà retribuito forfetariamente con 25 ore dal fondo relativo al personale ATA.
- Orientamento esterno ed interno su base volontaria. Docenti disponibili. Compenso forfetario come di seguito specificato: compenso forfetario pari a 50,00 euro per docente per interventi fuori del comune di Bari, compreso ex frazioni; (previsione n.2 docenti per scuola, per n.15 scuole medie, pari a 1.500,00 euro); compenso forfetario pari a 50,00 euro per docente per interventi nel comune di Bari solo se in giornata libera (previsione n.5 docenti per n.5 scuole medie, per 50,00 euro/cd., per complessivi 250,00 euro); compenso forfetario di 50 ore per docente per partecipazione alle domeniche coi genitori (presenza in almeno due domeniche per un totale previsto di 1.500,00 euro).Coordinamento, ecc. (previsione di 250,00 euro).Previsione impegno di spesa totale euro **3.500,00.**
- Gestore della rete d'istituto; N.1 unità; Compenso forfetario pari a **500,00 euro.**
- Coordinatore dei Dipartimenti e per materie affini. Compenso forfetario **da computare a 17,50 (complessivamente 700,00 euro)** da suddividere in proporzione all'impegno di ciascun coordinatore computando le ore impegnate.

- Subconsegnatari laboratori; compenso forfetario per laboratorio, previa relazione e su attestazione dell'attività effettivamente svolta redatta dal Dirigente Scolastico (complessivamente 85 ore per 5 ore/cad **da computare a 17,50 per 1.487,50 euro**) (22 laboratori).
- Attività per la formazione classi; N.2 docenti; compenso forfetario corrispondente per complessive 30 ore da suddividere in base all'impegno di ciascun componente **da computare a 17,50 (complessivamente 525,00 euro)**.
- Commissione discarico inventariale per materiale informatico, di meccanica e termotecnica, dei laboratori di chimica, fisica e biologia, compreso suppellettili dell'Istituto: da nominare all'occorrenza. Compenso **previsto (1.400,00 euro) in base all'impegno di ciascun componente**. L'unità di personale ATA coinvolto sarà retribuita dal Fondo d'Istituto relativo alle attività del personale ATA per n. 5 ore per riunione e comunque fino ad un massimo di 30 ore.
- Commissione POF; docenti individuati dal Collegio dei Docenti, coordinatori dei dipartimenti, funzioni strumentali e DSGA; compenso forfetario corrispondente a 250 ore complessive da dividere in base all'impegno di ciascun componente la commissione **da computare a 17,50 (complessivamente 4.375,00 euro)**.
- Per l'espletamento dei corsi IDEI i docenti impegnati nell'attività sono retribuiti per tutte le ore preventivate ed effettivamente svolte, compenso di euro 35,00/h, salvo interruzione dell'attività stessa da parte del D.S. in qualsiasi momento dell'attività. Nel caso di assenza totale degli alunni, l'ora sarà retribuita come attività aggiuntiva non d'insegnamento, solo se trattasi della 1^ ora di lezione, compenso di 17,50 euro. Per le attività d'insegnamento relative ai corsi di recupero in itinere che si terranno a partire dal mese di gennaio 2011, compenso di euro 35,00/ora; per eventuali corsi di recupero debiti formativi che si terranno dopo gli scrutini di giugno, euro 50,00/ora; **(complessivamente 64.024,75 euro)**

Compreso pagamento per sostituzione di docenti assenti.

- Addetti alla vigilanza del divieto di fumo: n.6 unità di personale ATA su designazione del Dirigente Scolastico. Compenso forfetario corrispondente a 10 ore/cd.
- Gestione Sito Web dell'Istituto. N.1 docente per 40re **da computare per 17,50 pari a 700,00 euro**.
- Organo di Garanzia dell'Istituto. N. 1 docente retribuito forfetariamente per 10 ore **da computare a 17,50 pari a 175,00 euro**.
- Coordinatrice del gruppo H e riconoscimento disturbi specifici dell'apprendimento. Compenso forfetario di 30 ore da computare a 17,50 euro, pari a **525,00 euro**.
- Docente Tutor neoassunti. Compenso forfetario di 10 ore da computare a 17,50 euro, pari a **175,00 euro**.
- Progetto "Marconi con le famiglie". dell'Istituto. Il personale ATA coinvolto sarà retribuito per **60 ore** dal fondo ATA.

TOTALE IMPEGNATO: euro 129.112,25

- Ulteriori risorse per corsi di recupero **euro 8.887,78**
- Ulteriori risorse per ore eccedenti **euro 4.809,28**

TOTALE IMPEGNATO: euro 142.809,31

2. Per lo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate.

PERSONALE ATA

Le ore previste dal fondo assegnato al personale ATA sono state suddivise per categoria di personale (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) in funzione delle

esigenze evidenziate dal D.S.G.A. riscontrate negli anni passati seguendo per l'assegnazione degli incarichi quanto segue:

- a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
- b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
- c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
- d. esigenza di ore di servizio straordinario.

Suddivisione lavoro straordinario:

Assistenti Amministrativi n.7	per 600 ore pari ad euro 8.700,00
Assistenti Tecnici n.11	per 300 ore pari ad euro 4.350,00
Collaboratori scolastici n.11	per 1000 ore pari ad <u>euro 12.500,00</u>
	TOTALE euro 25.550,00

Per maggior carico di lavoro in orario di servizio:

Assistenti Amministrativi n.7	euro 2.950,00
Assistenti Tecnici n.11	euro 4.255,00
Collaboratori scolastici n.11	<u>euro 7.992,02</u>
TOTALE	euro 15.197,02

TOTALE IMPEGNATO: 40.747,02 EURO

Il personale ATA può, a richiesta, usufruire di permessi orari o recuperi di giornate in sostituzione di ore di straordinario effettuate anche non in eccedenza di quelle previste.

Il personale ATA usufruirà di permessi orari o recuperi di giornate in sostituzione di ore di straordinario effettuate in eccedenza rispetto a quanto previsto.

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, definite dal DSGA su indicazione dell'Assemblea degli ATA ed approvate da D.S., svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni dieci (10), compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

Criteri e modalità di individuazione del personale per incarichi specifici di cui all'art.47 del CCNL 2006/09;

a) Criteri di accesso:

- Esperienza maturata nell'area;

- Corsi di aggiornamento/formazione frequentati;
- Disponibilità a frequentare corsi di aggiornamento e formazione;

b) Attribuzione incarico:

- Disponibilità all'incarico;
- Professionalità coerente con l'incarico da svolgere;
- Esperienze pregresse documentate;
- Titoli di studio: eventuali lauree, partecipazione a concorsi pubblici o corsi di aggiornamento.
- A rotazione negli anni.

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono così fissate:

- € 4.800,00 per n. 4 unità di personale tecnico
- € 2.400,00 per n. 2 unità di personale amministrativo
- € 2.400,00 per n. 4 unità di collaboratori scolastici
- (RESIDUO DI 141,96 EURO)

Assistenti Amministrativi

n. 7 incarichi specifici così distinti:

N. 1 unità per la sostituzione del Direttore s.g.a. in caso di assenza o impedimento;

N. 1 unità per il coordinamento dell'attività dell'Ufficio della Didattica;

N. 1 unità l'utilizzo del programma "Sfera 4" ;

N. 1 unità per il coordinamento dei progetti P.O.F.;

N. 1 unità per il coordinamento dei progetti P.O.N.;

N. 1 unità per la gestione del Patrimonio e ricognizione dei beni;

N. 1 unità per la riorganizzazione e Gestione Archivio Generale;

Su sette incarichi specifici proposti cinque sono retribuiti direttamente dalla DPT di cui uno è beneficiario della posizione economica prevista dall'art. 2 Sequenza Contrattuale 2008 e quattro sono beneficiari della posizione economica prevista dall'art. 7 della Sequenza Contrattuale 2008. I rimanenti due incarichi saranno retribuiti con i fondi di cui sopra. Per ciascun incarico specifico è previsto un compenso annuo lordo dipendente di € 1.200,00.

Assistenti Tecnici

n. 1 unità per la piccola manutenzione degli impianti elettrici;

n. 2 unità per la piccola manutenzione delle apparecchiature informatiche negli Uffici di Segreteria , di Presidenza e Vice Presidenza

n. 1 unità per l'infortunistica e sicurezza all'interno e all'esterno dell'Istituto

n. 4 unità per l'infortunistica e sicurezza nell'ambito dei Reparti di Lavorazione, Lab. di Fisica Chimica e Biologia e Informatica;

n. 1 unità per la piccola manutenzione e riparazione di suppellettili quali sedie, banchi, ecc., riguardanti lavori di falegnameria

n. 1 unità per la collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Tutti gli Assistenti Tecnici destinatari dell'incarico specifico non in possesso di conoscenze specifiche sulla normativa attinente la sicurezza saranno chiamati a frequentare corsi di formazione specifici. La frequenza sarà obbligatoria.

Su dieci incarichi specifici proposti sei sono retribuiti direttamente dalla DPT in quanto beneficiari della posizione economica prevista dall'art. 7 Sequenza Contrattuale 2008.

I rimanenti quattro incarichi saranno retribuiti con i fondi di cui sopra. Per ciascun incarico specifico è previsto un compenso annuo lordo dipendente di € 1.200,00.

Collaboratori Scolastici

Per i Collaboratori Scolastici si individuano n. 10 incarichi specifici così specificati:

- n. 1 unità per il servizio di intervento di primo soccorso;
- n. 3 unità per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap;
- n. 2 unità per la piccola manutenzione degli impianti idrico-sanitari, per piccoli interventi di muratura;
- n. 1 unità per le attività del corso serale;
- n. 2 unità per la collaborazione con gli uffici di Presidenza, vicepresidenza e della segreteria;
- n. 1 unità per la collaborazione con gli Uffici e rapporti con l'esterno.

I Collaboratori Scolastici destinatari dell'incarico specifico per il primo soccorso e per l'assistenza agli alunni con handicap se non in possesso di requisiti specifici saranno chiamati a frequentare corsi di formazione professionale attinente l'incarico.

Su dieci incarichi specifici 6 sono beneficiari della posizione economica prevista dall'art. 7 della Sequenza Contrattuale 2008 e quindi retribuiti direttamente dalla D.P.T.

I rimanenti quattro incarichi saranno retribuiti con i fondi di cui sopra. Per ciascun incarico specifico è previsto un compenso annuo lordo dipendente di € 600,00.